



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Città Metropolitana di Firenze

**Regolamento Comunale per la disciplina
del Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria
e del Canone di concessione per l'occupazione
delle aree e degli spazi destinati a mercati**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31 marzo 2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 aprile 2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23 febbraio 2023
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10 marzo 2024



CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 - Presupposto del canone	5
Articolo 5 - Soggetto passivo.....	5
Articolo 6 - Modalità di applicazione del canone	6
Articolo 7 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	6
Articolo 8 - Mezzi pubblicitari vari.....	6
Articolo 9 - Definizione di insegna d'esercizio	7
Articolo 10 - Dichiarazione	7
Articolo 11 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	8
Articolo 12 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	8
Articolo 13 - Riduzioni.....	9
Articolo 14 - Esenzioni	9
Articolo 15 - Pagamento del canone.....	10
Articolo 16 - Rimborsi	10
Articolo 17 - Accertamento e riscossione coattiva	10
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	12
Articolo 18 - Tipologia degli impianti delle affissioni	12
Articolo 19 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	12
Articolo 20 - Impianti privati per affissioni dirette	12
Articolo 21 - Modalità delle pubbliche affissioni	12
Articolo 22 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 23 - Riduzione del diritto	13
Articolo 24 - Esenzione dal diritto	14
Articolo 25 - Pagamento del diritto	14
Articolo 26 - Materiale pubblicitario abusivo	14
Articolo 27 - Norme di rinvio	14
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	15
Articolo 28 - Disposizioni generali	15
Articolo 29 - Funzionario Responsabile	15
Articolo 30 - Tipologie di occupazioni	15
Articolo 31 - Occupazioni abusive	16
Articolo 32 - Procedura di occupazione.....	16
Articolo 33 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	16
Articolo 34 - Classificazione delle strade.....	17
Articolo 35 - Dimensioni delle occupazioni	17
Articolo 36 - Durata delle occupazioni.....	18
Articolo 37 - Passi carrabili	18
Articolo 38 - Soggetto passivo.....	18
Articolo 39 - Riduzioni.....	19
Articolo 40 - Esenzioni	19



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

Articolo 41 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	20
Articolo 42 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	21
Articolo 43 - Rimborsi	21
Articolo 44 - Accertamento e riscossione coattiva	21
CAPO V – CANONE MERCATALE	23
Articolo 45 - Disposizioni generali	23
Articolo 46 - Funzionario Responsabile	23
Articolo 47 - Domanda di occupazione	23
Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	23
Articolo 49 - Riduzioni.....	24
CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	25
Articolo 50 - Disposizioni finali.....	25
Articolo 51 - Disposizioni transitorie.....	25



CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, la riscossione delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la riscossione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continuano ad applicarsi, escluso quanto indicato al comma 3:
 - il “Regolamento per le Occupazioni del Suolo Pubblico per attività commerciali centro storico zona ZTL”; approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22 febbraio 2007,
 - il “Regolamento per le Occupazioni del Suolo Pubblico”; approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15 marzo 2007 e modificato con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 del 17 aprile 2015 e n. 34 del 18 giugno 2020,
 - il “Regolamento per l'installazione dei mezzi pubblicitari e per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni”; approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 12 dicembre 2014,
 - il Piano Generale degli impianti pubblicitari; approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 5 febbraio 2015.



CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari sul territorio del Comune di Borgo San Lorenzo, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento, limitatamente alla parte di superficie sulla quale avviene la sovrapposizione.
3. Gli impianti pubblicitari permanenti installati nel territorio comunale sono riportati nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e nelle concessioni di volta in volta rilasciate.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi, se non diversamente stabilito.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario.
3. Nel caso di gestione in concessione l'Ufficio Tributi dovrà comunque controllare la correttezza delle modalità di svolgimento del servizio.

Articolo 4 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili o comunque percepibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 5 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.



Articolo 6 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Il canone per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate al canone per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. Il canone per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
6. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 7 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico od a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Articolo 8 - Mezzi pubblicitari vari

1. Richiamato l'articolo 6 come norma di riferimento principale con l'indicazione della superficie come base di applicazione del canone, mezzi pubblicitari particolari che derogano da tale fattispecie sono le seguenti:
 - a. pubblicità luminosa od illuminata, per la quale il canone annuale o giornaliero è dovuto con una tariffa unitaria stabilita dall'apposita deliberazione, aumentata del 100%;
 - b. pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per la quale il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, con una tariffa unitaria stabilita dall'apposita deliberazione.



Articolo 9 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze od in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 10 - Dichiarazione

1. Si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea quella pubblicità che indipendentemente dal contenuto del messaggio, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non abbia carattere di oggettiva stabilità.
2. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità sia permanente che temporanea, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione prevista dal precedente comma deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità.

Richiamando l'articolo 3 (Classificazione dei mezzi pubblicitari) del "Piano Generale degli Impianti" in cui si classificano i mezzi in:

- a) impianti affissionali, per i quali si rimanda l'esame al Capo III, ma per i quali è necessaria la dichiarazione da presentare all'Ufficio Tributi, oppure al Concessionario, laddove presente;
 - b) altri impianti pubblicitari, per i quali la dichiarazione da parte del soggetto passivo relativa al canone viene effettuata attraverso la comunicazione di inizio attività presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive; tale ufficio la trasmetterà all'Ufficio Tecnico e questo successivamente all'Ufficio Tributi, oppure eventualmente al Concessionario;
 - c) insegne di esercizio, per le quali vale quanto stabilito per gli altri impianti pubblicitari, con la precisazione sulle esenzioni di cui all'articolo 14.
3. Per quanto riguarda invece il canone dovuto per gli impianti non soggetti a comunicazione di cui all'articolo 5 del "Regolamento per l'installazione dei mezzi pubblicitari e per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni", la dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi oppure eventualmente al Concessionario, laddove presente. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
 4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione



del canone, oppure in caso di subingresso nella titolarità del mezzo pubblicitario, deve essere presentata nuova comunicazione al S.U.A.P. e l'ente procede al conguaglio sulla base delle nuove condizioni.

5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto, oppure cessazione dell'attività, eventi per i quali è comunque necessaria la presentazione della comunicazione al S.U.A.P.

Articolo 11 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera senza autorizzazione od in difformità da essa.
2. Il Comune, nell'esercizio della funzione di controllo, previa contestazione delle relative infrazioni ai trasgressori, ordina loro di rimuovere i mezzi pubblicitari abusivamente installati entro dieci giorni dal ricevimento del relativo provvedimento sanzionatorio. Tali mezzi potranno essere immediatamente coperti, a cura del Concessionario del Servizio, laddove presente, allo scopo di privarli della loro efficacia pubblicitaria. Contestualmente il Comune avvia inoltre le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7bis del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.
3. Trascorso il termine assegnato per la rimozione, sarà provveduto d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute per la rimozione del materiale installato o comunque esposto abusivamente; tali spese - se non corrisposte - verranno recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
4. Il materiale pubblicitario potrà essere sequestrato, con apposita ordinanza, a garanzia delle spese di rimozione, di custodia e dell'importo del canone nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.
5. Nel provvedimento con il quale si dispone il sequestro sarà stabilito un termine entro il quale gli interessati potranno chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione.
6. Le affissioni di manifesti, fotografie e simili effettuate fuori degli spazi predisposti dal Comune e non eseguite dal servizio affissioni od autorizzate a norma del presente Regolamento, sono ritenute abusive.

Articolo 12 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla base della superficie del mezzo pubblicitario, della modalità di diffusione del messaggio e della sua durata.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Ai sensi dei commi 826 e 827 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 il Comune di Borgo San Lorenzo risulta collocato nella IV classe impositiva.



Articolo 13 - Riduzioni

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, di categoria e religiose;
 - c) per la pubblicità relativa a manifestazioni culturali, sportive e filantropiche, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per la pubblicità relativa ad accordi di sponsorizzazione per la manutenzione di aree di proprietà comunale.

Articolo 14 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - b. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto;
 - g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000 posti;
 - i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione



delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso.

Articolo 15 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti in caso di comprovate necessità.
2. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, oppure tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione; il canone annuale deve essere corrisposto in un'unica soluzione, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali, aventi scadenza il 31 marzo, il 31 luglio ed il 30 novembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Articolo 16 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Sulle somme dovute al soggetto passivo spettano gli interessi legali.

Articolo 17 - Accertamento e riscossione coattiva

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione oppure effettuato il versamento, il Comune, oppure eventualmente il Concessionario laddove presente, procede a rettifica e/o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso motivato notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare del canone o della maggior canone accertato, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Nell'avviso devono essere inoltre contenute, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019:
 - a. l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica dell'atto;
 - b. l'indicazione che l'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - c. il fatto che successivamente alla scadenza dei 60 giorni dalla notifica, il Comune – oppure il Concessionario laddove presente – procederà alla riscossione coattiva;
 - d. la sottoscrizione da parte del funzionario responsabile della gestione del canone.
4. Gli avvisi di accertamento possono essere:
 - a) relativi al versamento, che può essere omesso, parziale o tardivo: al quale si applica la sanzione del 100% oltre agli interessi legali;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

- b) relativi alla dichiarazione, configurando la pubblicità come abusiva totalmente (omessa dichiarazione) o parzialmente (infedele dichiarazione): al quale si applica:
- un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%;
 - una sanzione amministrativa pecuniaria del 100% del canone maggiorato dovuto - oltre agli interessi legali - fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992. Per la pubblicità temporanea il periodo contestabile nell'accertamento risale alla data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui al comma 179 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 2006.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta ad un terzo ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
6. Richiamando quanto già stabilito nel "Regolamento delle Entrate Tributarie", (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 30 ottobre 2012), nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00. Analogamente per tale importo non verrà dato seguito alle domande di rimborso.



CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 18 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche od immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 5 febbraio 2015, in cui la superficie complessiva è stabilita in mq. 600,00, che alla data odierna sono ripartiti:
 - a. per il 10% alle affissioni di natura istituzionale;
 - b. per il 10% alle affissioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica,
 - c. per l'80% per le affissioni di natura commerciale.
3. La ripartizione di cui al comma precedente è valida fino al 30 novembre 2021, quando le affissioni di natura istituzione, ai sensi del comma 836 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti internet istituzionali. Dal 1° dicembre 2021 la percentuale degli spazi precedentemente dedicata alle affissioni di natura istituzionale confluisce in quella dedicata alle affissioni aventi finalità sociali, che passa quindi dal 10 al 20%.

Articolo 19 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.
2. I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti, avvisi e fotografie, di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune, o dal Concessionario se presente, negli appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito del proprio territorio.

Articolo 20 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 21 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio preposto al servizio la richiesta.
2. Le richieste, accompagnate dal versamento dei relativi diritti, sono iscritte nell'apposito registro, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.



3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio comunale preposto o in quello del Concessionario del Servizio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
5. Si considera caso di forza maggiore il ritardo causato dalle avverse condizioni atmosferiche o dalla mancanza di spazi disponibili. In ogni caso, qualora il ritardo superi i 10 giorni dalla data richiesta per l'affissione, l'Ufficio competente deve darne tempestiva comunicazione al richiedente che può annullare la richiesta medesima ed ha diritto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che sia eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune, od il Concessionario se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per ottenere l'affissione i committenti devono comunicare per iscritto e sottoscrivere nell'apposito modulo la durata dell'affissione, il numero dei manifesti da esporre nelle rispettive categorie di spazi, l'eventuale formato ed ogni altra notizia necessaria al riguardo; devono altresì consegnare o far pervenire con congruo anticipo rispetto alla data prevista di affissione (almeno tre giorni), franco di ogni spesa, all'Ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti.
9. Resta ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti, che devono essere prodotte al momento della richiesta di affissione.
10. Per ogni effetto di legge e di tariffa, gli avvisi o manifesti vengono contrassegnati dall'Ufficio con uno speciale timbro recante la data dell'ultimo giorno di durata dell'affissione.

Articolo 22 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando l'apposita tariffa stabilita con la Deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 23 - Riduzioni del diritto

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, di categoria e religiose;
 - c) per la pubblicità relativa a manifestazioni culturali, sportive e filantropiche, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti funebri.



Articolo 24 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 25 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità già richiamate dal comma 2 dell'articolo 15.

Articolo 26 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Per la procedura di contestazione, rimozione e copertura si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 11.

Articolo 27 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.



CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 28 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti (comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa) il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Con il termine di "suolo pubblico" usato nel presente regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuato a norma del Codice della Strada. Per quanto riguarda le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime, si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 1 del presente regolamento
2. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

Articolo 29 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi, se non diversamente stabilito.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario e l'Ufficio Tributi dovrà comunque controllare la correttezza delle modalità di svolgimento del servizio.

Articolo 30 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea, indipendentemente dalla durata.
2. Per qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, l'interessato/a richiede che venga rilasciata da parte dell'Ufficio Tecnico un'apposita preventiva concessione od autorizzazione; tale richiesta rileva anche ai fini dell'applicazione del canone e copia della concessione rilasciata viene trasmessa all'Ufficio Tributi, oppure al Concessionario laddove presente.



Articolo 31 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione od autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione od autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine della scadenza della concessione o dell'autorizzazione ovvero nel caso di revoca della concessione od autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui al comma 179 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente ordina la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici ed assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 32 - Procedura di occupazione

1. Relativamente alle procedure di richiesta e rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni all'occupazione del suolo pubblico, si rimanda a quanto indicato nell'articolo 1, che sottolinea la vigenza dei regolamenti citati relativamente appunto alla parte autorizzatoria, con particolare riguardo agli obblighi del concessionario dell'occupazione, alla durata della stessa, alla titolarità della concessione, alla sua decadenza, modifica, sospensione e rinnovo, trattati esplicitamente nei Capi I, II, IV e V del "Regolamento per le Occupazioni del Suolo Pubblico", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15 marzo 2007 e modificato con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 del 17 aprile 2015 e n. 34 del 18 giugno 2020.

Articolo 33 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) dimensione dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia e finalità.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.



Articolo 34 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune non sono differenziate in termini di valore in base alla loro localizzazione sul territorio.

Articolo 35 - Dimensione delle occupazioni

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore; non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
2. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione sul suolo.
4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al Capo I esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento, limitatamente alla parte di superficie sulla quale avviene la sovrapposizione.
5. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di € 1,50, in quanto la popolazione residente del Comune è inferiore a 20.000 abitanti. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (*Codice dell'amministrazione digitale*).
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.



Articolo 36 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero; nel caso in cui l'occupazione si effettui solo in alcune ore del giorno, si considerano le fasce orarie articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 6 alle ore 20, riduzione del 5% della tariffa giornaliera
 - dalle ore 20 alle ore 6, riduzione del 95% della tariffa giornaliera.

Articolo 37 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada od area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del Codice della Strada. Il Comune rilascia apposito cartello di divieto di sosta per la segnalazione del passo carrabile ai sensi della lettera A del comma 1 dell'articolo 120 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992. Il costo del segnale è a carico del contribuente e dovrà essere versato direttamente all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione, al momento della consegna del cartello. Il costo del cartello viene fissato con atto della Giunta Comunale.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di tali accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. In tale caso la superficie tassabile è ottenuta dal prodotto della larghezza effettiva del passo per la profondità forfetaria di 1 metro. Tale superficie non può essere comunque inferiore a 10 metri quadrati.
4. Sono soggette a tassazione con le stesse modalità dei precedenti commi anche i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso ai fondi rustici.
5. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie su cui verrà applicata la tariffa è quella di cui al comma 2.
6. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La rimessa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 38 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione od autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.



Articolo 39 - Riduzioni

1. La tariffa del canone è ridotta:
 - (occupazioni permanenti) – sottosuolo: riduzione del 75% (articolo 35 – “Dimensione delle occupazioni”)
 - (occupazioni permanenti) – poste in essere con edicole (anche relativamente alle occupazioni soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 3 dell’articolo 35): riduzione dell’80%
 - (occupazioni permanenti e temporanee) - in base alla localizzazione, seguendo quanto disposto dall’articolo 34 (“Classificazione delle strade”);
 - (occupazioni temporanee) - in base, eventualmente, alla fascia oraria, seguendo quanto disposto dall’articolo 36 (“Durata delle occupazioni”);
 - (occupazioni temporanee) - effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro: riduzione del 50%;
 - (occupazioni temporanee) – poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: riduzione del 75%;
 - (occupazioni temporanee) - relative a manifestazioni politiche, sindacali, di categoria e religiose: riduzione dell’80%;
 - (occupazioni temporanee) - relative a manifestazioni culturali, sportive e filantropiche, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali: riduzione dell’80%;
 - (occupazioni temporanee) - realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia: riduzione del 50%.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l’occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 40 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate unicamente per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, promozione dello sport e ricerca scientifica da:
 - Stato
 - Regioni
 - Province
 - Città Metropolitane
 - Comuni e loro consorzi
 - enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato
 - enti pubblici di cui alla lettera C del comma 1 dell’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
 - società partecipate dal Comune di Borgo San Lorenzo con capitale sociale interamente pubblico e senza scopo di lucro.
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;



- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- i) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, non comportanti attività di vendita o di somministrazione per i primi due giorni;
- j) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore a 6 ore di occupazione;
- l) le occupazioni, autorizzate dall'ufficio urbanistica, aventi le caratteristiche di arredo urbano anche se con spese di installazione e manutenzione a carico del privato;
- m) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde (potature di alberi) con mezzi meccanici od automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore e comunque non oltre i 2 giorni;
- n) le occupazioni temporanee con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
- o) le occupazioni effettuate da Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale di cui alla riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ss.mm.ii.), per attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona e della collettività, rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti alle organizzazioni stesse;
- p) le occupazioni effettuate dalla Pro-Loco per l'esercizio delle funzioni stabilite nelle collaborazioni con l'Amministrazione Comunale, come disciplinato nel Regolamento n. 47 R del 7 agosto 2018 - di attuazione della Legge Regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 ("Testo unico del sistema turistico regionale") - purché non comportanti attività di vendita o di somministrazione ed altre attività con finalità commerciali.

Articolo 41 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, la cui copia viene trasmessa dall'Ufficio Tecnico all'Ufficio Tributi od al Concessionario, laddove presente.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino



al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, oppure tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Il canone annuale deve essere corrisposto in un'unica soluzione, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali, aventi scadenza il 31 marzo, il 31 luglio ed il 30 novembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Articolo 42 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione, indicato nell'atto concessione rilasciato dall'Ufficio Tecnico, la cui copia viene trasmessa all'Ufficio Tributi od al Concessionario, laddove presente.

Articolo 43 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Sulle somme dovute al soggetto passivo spettano gli interessi legali.

Articolo 44 - Accertamento e riscossione coattiva

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere richiesta la concessione all'occupazione oppure effettuato il versamento, il Comune, oppure eventualmente il Concessionario laddove presente, procede a rettifica e/o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso motivato notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione dell'occupazione, l'ammontare del canone o della maggior canone accertato, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Nell'avviso devono essere inoltre contenute, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019:
 - a. l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica dell'atto;
 - b. l'indicazione che l'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - c. il fatto che successivamente alla scadenza dei 60 giorni dalla notifica, il Comune – oppure il Concessionario laddove presente – procederà alla riscossione coattiva;
 - d. la sottoscrizione da parte del funzionario responsabile della gestione del canone.
4. Gli avvisi di accertamento possono essere:
 - a) relativi al versamento, che può essere omesso, parziale o tardivo: al quale si applica la sanzione del 100% oltre agli interessi legali;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

- b) relativi alla dichiarazione, configurando l'occupazione come abusiva totalmente (omessa dichiarazione) o parzialmente (infedele dichiarazione), al quale si applica:
- un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%;
 - una sanzione amministrativa pecuniaria del 100% del canone maggiorato dovuto - oltre agli interessi legali - fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992; per l'occupazione temporanea il periodo contestabile nell'accertamento risale alla data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui al comma 179 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 2006.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta ad un terzo ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
6. Richiamando quanto già stabilito nel "Regolamento delle Entrate Tributarie", (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 30 ottobre 2012), nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00. Analogamente per tale importo non verrà dato seguito alle domande di rimborso.



CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 45 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui al comma 7 dell'articolo 2 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e sostituisce la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee giornaliere, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639 e 667 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Articolo 46 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi, se non diversamente stabilito.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario e l'Ufficio Tributi dovrà comunque controllare la correttezza delle modalità di svolgimento del servizio.

Articolo 47 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate, ai sensi della Legge Regionale n. 62 del 2018, dal:
 - “Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 29 dicembre 2020
 - “Piano comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28 dicembre 2018.

Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 (**€ 40,00 al mq**, in quanto la popolazione del Comune di Borgo San Lorenzo è compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti) e 842 (**€ 0,70 al mq**, in quanto la popolazione del Comune di Borgo San Lorenzo è compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti) della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
2. La tariffa standard giornaliera frazionata in ore, fino ad un massimo di 9 ed in relazione all'orario effettivo, rimane invariata rispetto alla tariffa standard giornaliera.



Articolo 49 - Riduzioni

1. Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, da parte di banchi di beni durevoli è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi dell'articolo precedente. Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, da parte di banchi alimentari è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi dell'articolo precedente.



CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 50 - Disposizioni finali

1. Sono abrogati i Capi I e II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 ed ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la riscossione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 51 - Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2021 la scadenza per il versamento del canone patrimoniale di concessione e del canone mercatale è fissata al 30 giugno 2021.
2. Per l'anno 2023 la scadenza per il versamento del canone patrimoniale di concessione e del canone mercatale è fissata al 30 giugno 2023.